

## Le conseguenze economiche del divorzio

di CHIARA CERSOSIMO

Con sentenza non definitiva veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti. Il figlio proponeva domanda di mantenimento, mentre la moglie avanzava domanda di assegno divorzile.

Il Tribunale rilevava che il diritto-dovere di mantenimento della prole (artt. 147, 148, 316 *bis* c.c.) corrisponde ad un diritto-dovere dei genitori, avente rilevanza costituzionale (art. 30 Cost.), la cui inosservanza genera conseguenze penalmente rilevanti (art. 570 c.p.).

Il mantenimento non corrisponde ad un mero obbligo di prestazione degli alimenti, ma piuttosto ricomprende tutto ciò che sia necessario allo sviluppo psico-fisico della prole, in ragione del contesto sociale in cui l'avente diritto vive e delle disponibilità economiche degli obbligati. Infatti, se da un lato, è doveroso tener conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli (art. 315 *bis*, comma 1°, c.c.), dall'altro, suddette aspirazioni e desideri devono essere rapportarsi alle capacità patrimoniali della famiglia, le quali sono generalmente ridotte quando i genitori, dopo la crisi coniugale, smettono di convivere. È fatto notorio che la convivenza coniugale permetta il contenimento delle spese fisse, riconducibili ad economie di scala e ad altri risparmi connessi alle consuetudini di vita comune, mentre la cessazione dell'unione familiare comporta, in genere, un impoverimento delle parti (Cass., sez. I, 28 aprile 2006, n. 9878; Cass, sez. I, 16 novembre 2005, n. 23071).

L'obbligo genitoriale, *ex* artt. 147 e 148 c.c., non cessa *ipso facto*, con il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma, al contrario, perdura finché il genitore onerato al mantenimento non dia prova che costoro abbiano raggiunto l'indipendenza economica o che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda dall'inerzia o dall'ingiustificato rifiuto della prole, il cui accertamento è rimesso a criteri di relatività, che tengano in considerazione le aspirazioni, il percorso scolastico, universitario e post-universitario dei figli, quanto la situazione del mercato del lavoro, con riguardo specifico al settore di formazione e specializzazione degli aventi diritto al mantenimento (Cass., sez. I, 6 novembre 2006, n. 23673). Pertanto, sebbene l'obbligo di mantenimento non cessi con il mero raggiungimento della maggiore età della prole, lo stesso non può, comunque, protrarsi ad oltranza. Il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di

formazione e, una volta realizzatosi, perde la sua ragion d'essere (Cass., sez. I, 20 agosto 2014., n. 18076). In particolare, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti si fonda su un accertamento fattuale che tenga conto dell'età, dell'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, dell'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e della condotta personale complessiva dell'avente diritto (Cass., sez. VI, ord. 5 marzo 2018, n. 5088).

Dunque, sebbene sia impossibile predeterminare, in via astratta, la durata dell'obbligo di mantenimento, quest'ultimo può desumersi dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà, quanto dal tempo mediamente occorrente al rinvenimento di un impiego, in una data realtà economica (Cass., sez. I, 7 aprile 2006, n. 8221) e, allo stesso tempo, dall'età dell'avente diritto al mantenimento, dalla compatibilità del percorso di studi e delle aspirazioni di costui con le condizioni economiche della famiglia e dall'impegno profuso nell'ottenimento di una competenza maggiore o nella ricerca di un lavoro adeguato alla sua formazione.

Il genitore che domanda la revoca dell'obbligo di mantenimento è, pertanto, tenuto a provare che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che si sia posto nelle condizioni di rendersi economicamente autosufficiente, senza avere, però, tratto utile profitto da tale situazione, ovvero che non sia in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.

Nel caso di specie, il figlio aveva terminato il suo corso di laurea triennale da almeno tre anni, senza aver mai raggiunto l'indipendenza economica. Considerate le condizioni reddituali di entrambi i genitori, da un lato, non può ritenersi esigibile che il padre continui, con uno stipendio mensile di 400,00 euro, a farsi carico degli oneri economici relativi alla frequentazione, da parte del figlio, di ulteriori corsi universitari; dall'altro lato, gli elementi considerati portano a ritenere che lo stato di disoccupazione fosse causa della condotta inerte del figlio. Si trattava, infatti, di un giovane ultratrentenne e, agli occhi dei giudici, appariva improbabile che costui non avesse potuto reperire un'attività lavorativa che, seppur non confacente alle proprie attitudini e agli studi seguiti, gli permettesse di conseguire l'indipendenza economica, avuto, anche, riguardo alla condizione di indigenza economica dedotta dalla madre.

Per tali motivi, il Tribunale riteneva che gli estremi per disporre la prosecuzione del mantenimento del figlio non sussistevano e, di conseguenza, liberava il padre dall'obbligo suddetto.

Per quanto concerne la domanda di assegno di divorzile, il giudice ne evidenziava la diversità di funzione rispetto all'assegno di mantenimento, concesso in sede di separazione. Riguardo all'assegno

di divorzio è stata, ormai, superata la tradizionale distinzione tra i criteri per la determinazione dell'*an* e del *quantum* e, si ritiene che l'assegno di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, così come modificato dalla l. n. 74/1987, abbia natura assistenziale, in ragione dei criteri delle «condizioni dei coniugi» e del «reddito di entrambi»; natura compensativa e perequativa, alla luce del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambe le parti e, in misura meno rilevante, natura risarcitoria (Cass., Sez. Un., 10 aprile 2018, n. 18287). Pertanto, superato in via definitiva il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e valorizzato il principio di autoresponsabilità, quale perno dell'intera relazione coniugale, è sempre doveroso considerare, in via preliminare, l'attuale situazione economico-reddituale delle parti. In particolare, occorre considerare le disparità economico-reddituali degli ex coniugi, in ragione delle scelte da costoro condivise in costanza di matrimonio, e, in secondo luogo, esaminare l'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale di uno di questi, alla luce della durata del vincolo e tutti gli altri criteri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. In questo stesso contesto, deve anche procedersi ad una valutazione *ex ante* delle aspettative sacrificate dal divorzio, cercando di ipotizzare quale sarebbe potuto essere il percorso di vita del coniuge richiedente l'assegno ove non si fosse sposato e confrontare tale situazione ipotetica con quella generata dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio (Trib. Pavia, 17 luglio 2018). Infine, quale criterio residuale, il giudice deve tener conto delle ragioni che hanno portato alla dissoluzione dell'unione coniugale.

Tutto ciò considerato, il Tribunale rilevava che l'ex marito svolgeva una regolare attività lavorativa, mentre l'ex moglie, nonostante lo svolgimento di presumibili lavoretti occasionali, era disoccupata. Nel giudizio di separazione consensuale, il primo si era accollato volontariamente l'onere di mantenere la moglie e il figlio quanto di pagare il canone di locazione dell'immobile da loro abitato. L'assunzione volontaria di tali obblighi risultava chiaro indice della disparità reddituale tra le parti.

Date le componenti compensative e risarcitorie dell'assegno divorzile, il Tribunale rilevava che il matrimonio aveva avuto durata ventennale, nel corso del quale la moglie si era dedicata all'accudimento del figlio, pur cercando, con occupazioni occasionali, di contribuire all'economia familiare. Allo stesso tempo, la causa del fallito coniugio risultava imputabile, in via esclusiva, alla condotta del marito, la quale aveva causato pregiudizievoli conseguenze, anche di natura psicologica, alla moglie.

Tutto ciò considerato, il Tribunale riteneva sussistere i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile a vantaggio dell'ex moglie.